



TRIBUNALE DI FERMO

ESECUZIONI IMMOBILIARI

N. 212/2015 R.G.E.

Il G.E.,

vista la documentazione depositata il 7.9.2023 dal creditore procedente, Guber Banca;

rilevato che, dalla documentazione prodotta in atti, il debitore, [REDACTED] non può essere qualificato come consumatore, in quanto il decreto ingiuntivo era stato emesso nei suoi confronti in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale ed il credito alla base del titolo monitorio scaturisce da contratto di conto corrente con garanzia ipotecaria intestato alla predetta ditta individuale;

rilevato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, *“in tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto avente diritto alla tutela del Codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005) non assume rilievo che la persona fisica rivesta la qualità di imprenditore o di professionista, bensì lo scopo perseguito al momento della stipula del contratto, con la conseguenza che anche l'imprenditore individuale o il professionista va considerato "consumatore" allorché concluda un negozio per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale”* (Cfr., Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6578 del 10/03/2021);

ritenuto che il contratto in questione non costituiscono un negozio concluso per soddisfare esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio dell'attività imprenditoriale;

ritenuto, quindi, che non sussistano i presupposti per l'attivazione del meccanismo della tutela consumeristica di matrice eurounitaria;

p.q.m.

DISPONE il prosieguo delle operazioni delegate.

Si comunichi.

Fermo, 10/09/2023

Il G.E. – *Milena Palmisano*

